

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Statuizioni solo su alcune cause decise, rimessione delle parti in istruttoria "come da separata ordinanza": sentenza "non definitiva"?**

*Mette conto ricordare che quando il dispositivo contenga statuizioni che riguardino solo alcune cause decise (e la sentenza va intesa, quanto ad esse, come definitiva ai sensi di cui all'[art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5](#)) e si limiti, per il resto, a disporre la rimessione delle parti in istruttoria "come da separata ordinanza", l'esistenza di una sentenza "non definitiva" in merito alle residue cause, non può essere desunta da mere affermazioni contenute nella motivazione. Non solo infatti l'essenza volitiva della sentenza si concreta nel "dispositivo", destinato ad accogliere l'ordine formale con il quale viene data concreta attuazione al precetto normativo, ma ciò non può essere in alcun modo contraddetto dalla motivazione nella parte in cui sia inequivocabilmente funzionale a statuizioni espressamente rinviate all'istruttoria ritenuta necessaria ed ammessa.*

NDR: sulla prima parte della massima si veda Cass. n. 11842 del 25/06/2004.

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 4.5.2017, n. 10882**

*...omissis...*

Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità ed autosufficienza.

Le doglianze esposte consentono infatti alla Corte di legittimità di percepire chiaramente il senso delle censure e i riferimenti fattuali e giuridici sollevati. La malintesa nozione di autosufficienza propugnata in ricorso è smentita dal tenore puntuale delle 24 pagine che compongono il ricorso.

La violazione possessoria è stata denunciata con riguardo alla costruzione di un'aiuola che avrebbe reso più difficile il transito carraio, sebbene sia stata smussata in corso di causa.

La Corte di appello nella sentenza non definitiva ha affermato che si doveva ritenere accertata la possibilità di passaggio, nonostante la esistenza di un pergolato antistante.

Il primo motivo denuncia "violazione del giudicato" e vizi di motivazione. Secondo parte ricorrente, la Corte di appello con la prima sentenza aveva già accertato in maniera definitiva che l'utilizzo dell'area di manovra non era una "mera comodità personale" ma che esisteva una servitù di passaggio sull'area. La sentenza definitiva avrebbe indebitamente contraddetto il giudicato formatosi sul punto.

La censura è infondata.

L'unica statuizione definitiva assunta dalla Corte di appello con la sentenza 436 attiene esclusivamente alla ammissibilità della impugnazione, come è fatto palese sia dal dispositivo sia dalla lettura della motivazione, che inequivocabilmente ha adottato pronuncia ai sensi dell'art. 279, n. 4.

Le argomentazioni relative al merito sono state svolte al solo fine di motivare l'ordinanza istruttoria con cui la causa veniva rimessa sul ruolo per verificare quanto oggetto di causa in ordine all'entità della servitù controversa.

L'uso di espressioni assertive nel riferirsi alla servitù non valeva quindi a fondare un accertamento sul possesso vantato, nè tantomeno un giudicato sul punto. Mette conto ricordare che: "Quando il dispositivo contenga statuizioni che riguardino solo alcune cause decise (e la sentenza va intesa, quanto ad esse, come definitiva ai sensi di cui all'art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5) e si limiti, per il resto, a disporre la remissione delle parti in istruttoria "come da separata ordinanza", l'esistenza di una sentenza "non definitiva" in merito alle residue cause, non può essere desunta da mere affermazioni contenute nella motivazione (Cass. n. 11842 del 25/06/2004)". Non solo infatti l'essenza volitiva della sentenza si concreta nel "dispositivo", destinato ad accogliere l'ordine formale con il quale viene data concreta attuazione al precetto normativo, ma ciò non può essere in alcun modo contraddetto dalla motivazione nella parte in cui sia inequivocabilmente funzionale a statuizioni espressamente rinviate all'istruttoria ritenuta necessaria ed ammessa.

A conclusione della lite, le medesime ragioni che avevano orientato l'approfondimento istruttorio possono essere smentite dalle nuove acquisizioni oppure oggetto di ripensamento in sede di complessivo apprezzamento finale, non essendovi stata statuizione vincolante.

D'altra parte non è neppure per ipotesi sostenibile che le affermazioni relative al merito della causa fossero funzionali alla questione processuale che è stata espressamente decisa o di altro profilo deciso implicitamente: unico profilo ulteriore era infatti solo quello istruttorio.

Il secondo motivo attiene alla sussistenza di prova sufficiente dell'uso "consolidato dell'area occupata dall'aiuola per le manovre e il transito da parte dei ricorrenti".

Le doglianze, nonostante il pregevole sforzo argomentativo, non colgono nel segno.

La Corte di appello non si è infatti fermata a negare il fondamento dell'azione di reintegrazione sotto il profilo dell'impossibilità del transito di una mietitrebbia o di mezzi agricoli "maggiori di un trattore". Ha escluso la configurabilità del possesso vantato, per la sporadicità che in ogni caso avrebbe contraddistinto l'esercizio del passaggio, tale da non configurare una situazione possessoria meritevole di tutela. Le deduzioni svolte a questo proposito in ricorso non sono idonee a evidenziare nè illogicità nè insufficienza della motivazione. Invano parte ricorrente evoca giurisprudenza secondo cui il carattere saltuario di servitù discontinue non ostacola la tutela del possesso.

Il profilo decisivo che la Corte ha definito, con apprezzamento di merito riservato a quel giudice e che non può essere qui riformulato, attiene infatti alla sussistenza concreta di un insieme di comportamenti tale da sostanziare la pretesa possessoria.

L'ostacolo materiale e la sporadicità del passaggio, illustrati convincentemente con riguardo alle risultanze processuali, giustificano con adeguata motivazione il rigetto della domanda. Si deve inoltre rilevare che parte resistente ha negato, con puntuali riferimenti, di aver ammesso l'esistenza della servitù di passaggio (cfr. ricorso pag. 22 e controricorso pag. 29).

Il terzo motivo di ricorso concerne la violazione dell'art. 112 c.p.c..

I ricorrenti lamentano omissione di pronuncia ed espongono che la seconda domanda da essi proposta, quella di manutenzione nel possesso, sia rimasta priva di decisione da parte della Corte di appello.

La censura non ha fondamento.

Va rilevato che a pag. 5 la sentenza contiene una statuizione che va riferita espressamente all'azione di manutenzione. Essa infatti si riferisce al "transito più leggero" ed afferma che detto transito è ancora possibile, come riferito dal teste *omissis*. La distinzione cui allude la Corte di appello configura proprio la distinzione tra il preteso passaggio con mezzi pesanti, che sarebbe stato impedito e quindi oggetto di azione di reintegrazione, e il transito più leggero - di cui veniva lamentata la accresciuta difficoltà ("eccessivamente disagiata" lo definisce il ricorso) - rimasto possibile. La considerazione va riconnessa alla parte della ordinanza in cui il tribunale ha espressamente negato, sulla base della considerazione qui ripresa, "la mancanza dei presupposti per la turbativa", così specificando e adattando ai profili materiali relativi alla azione di manutenzione le considerazioni che erano valse al rigetto dell'azione di reintegrazione.

Mette conto aggiungere che sia il primo giudice che il giudice di appello hanno comunque escluso la configurabilità di una situazione possessoria tutelabile, soltanto rafforzativamente facendo riferimento alla insussistenza di un nuovo impedimento al passaggio minore. Ciò che rileva ai fini di escludere che sussista l'omessa pronuncia è già la mancanza di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio di quella vasta signoria sulla cosa che contraddistingue il possesso tutelabile con le azioni tipiche.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al modesto valore della controversia.

pqm

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.500 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge, rimborso delle spese generali (15%).

La Nuova Procedura Civile

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola